



Comune di Catania

REGOLAMENTO

Generale delle Entrate Comunali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, sia tributarie che extra tributarie in attuazione delle disposizioni previste nell'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997 e nel rispetto dei principi contenuti: nella legge 8/06/1990, n. 142 e L.R. 11/12/1991, n. 48, successivamente modificate ed integrate, nel D. Lgs. 25/2/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia,

efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

4. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le specifiche norme legislative.

TITOLO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi ogni genere di canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalle gestioni in economia o in concessione e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari ed il canone per l'occupazione di suolo pubblico comporta l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa O.S.A.P.

Art.3

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti adottati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, e sempre che siano stati pubblicati e siano trascorsi

15 giorni dalla pubblicazione, facendo salva ogni diversa disposizione di legge.

3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla deliberazione, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.R.I.

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi, sono determinati con deliberazione dell'Organo competente, tenuto conto dei limiti massimi e minimi previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 77/1995 e successive modificazioni, nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.
2. La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi applicati per l'anno precedente.

Art.5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti, riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, sono immediatamente applicabili.

TITOLO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.6

Soggetti responsabili del procedimento

1. Sono soggetti responsabili del procedimento relativo alle singole entrate di competenza dell'Ente i dirigenti preposti alla struttura, ai quali risultano affidate mediante il piano esecutivo di gestione.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili e funzionali all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché, l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Nelle strutture complesse il dirigente responsabile della struttura può assegnare a sé o ad altri dipendenti addetti alla struttura la responsabilità dello svolgimento delle operazioni di cui al comma successivo, ad eccezione dell'atto finale o comunque di atti che abbiano rilevanza esterna, la cui adozione compete a sé o ad altri dirigenti, addetti alla Struttura, all'uopo delegati. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura prevista dal D.P.R. 29/9/1973, n. 602 e dal D.P.R. 28/1/1988, n. 43, successivamente modificati, le attività necessarie alla riscossione a partire dalla formulazione dei ruoli, competono al Dirigente responsabile degli Uffici tributari. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate, corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Il dirigente responsabile delle entrate tributarie provvede, con manifesti da affiggersi in luoghi pubblici, oppure a mezzo stampa o televisione, ad invitare i cittadini a denunciare i vari cespiti soggetti ad applicazione dei tributi comunali.

Art. 7

Attività di verifica e controllo

1. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L.R. n°10/91 e dalla L. n° 241/90, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13, specie nei casi che possano causare effetti lesivi rispetto ai terzi.
2. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
3. il responsabile quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività regolamentata.
5. **ANNULLATO DAL CO.RE.CO. con decisione n. 2519/2348 seduta del 04/05/2000**

Art. 8

Forme di gestione

Per le fasi di controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, per gli adempimenti a carico del contribuente o dell'utente, oltre alla gestione diretta, le predette attività possono essere effettuate mediante i soggetti di cui all'art. 52, lettera b), del D. Lgs. N°446 del 1997, ovvero nelle forme associative previste negli artt. 24 e 25, L. n° 142 del 1990 e L.R. n° 48 del 1991.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art.9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli articoli precedenti l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Nel rispetto delle norme contrattuali, nell'attività di rilevazione potrà essere temporaneamente impiegato personale addetto ad altri uffici o servizi. In tal caso l'attività di coordinamento compete al responsabile della struttura od a dirigenti ivi addetti.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie.

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure. Il provvedimento di liquidazione ed accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo dei messi notificatori o degli agenti della polizia municipale.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11

Accertamento delle entrate non tributarie.

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domande individuali ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Dirigente responsabile. Questi provvede a disciplinare idonea documentazione da trasmettere al Servizio Finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza di bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro riscossione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Art. 12

Soggetti della riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle entrate, affidata ai Concessionari del Servizio di Riscossione, avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29/09/73, n. 602, successivamente modificato.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio di ogni anno devono rendere il conto della propria gestione; allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 13

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile dell'entrata, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stracciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti sono trascritti a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 14

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il dirigente responsabile può, con apposito motivato provvedimento, addivenire a transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c.3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 15

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile può disporre nel termine di prescrizione

quinquennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente. In caso di assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 16

Contenzioso tributario

Ai sensi dell'art. 77 lett. m) del vigente statuto del Comune spetta ai dirigenti della Struttura competente stabilire se ricorrere o resistere in giudizio in materia di tributi comunali.

Art. 17

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art.18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2000.